



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

33653/2403

N. protocollo

N. della pratica

IL SINDACO

S.p.a. PARADISO

Vista la domanda del Sig.
 per essere autorizzato a **Costruzione fabbricato ad uso locali attrezzature e
 servizi autolinee - fondi uffici - residenza casa albergo (75 soluzione)**

Via Rinchiosa ang. via Genova a
 Marina di Carrara

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

Determinazione del Sindaco al cambio di
 intestazione licenza 28/12/1971

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 15/9/1970 verb. n°21

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

Visto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di

Pisa n°7905 del 3 Giugno 1970;

Vista la convenzione stipulata dai proprietari con l'Amministrazione Comunale

(vedi condizioni poste sulla licenza);

AUTORIZZA

il sig. S.p.a. PARADISO

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Co.

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc.) ove queste manchino o siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art. 10 Legge 6 agosto 1967 n. 765.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona; essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art. 24 della legge 17 agosto 1943 n. 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria.

- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;
- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza;
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta;
- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;
- 5) - E' fatto obbligo al titolare della licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere ed ottenere il nulla-osta (verbale di allineamento e quote) da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale, previo accertamento di quanto disposto al punto 14, provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato. Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare al Comune nello spazio di 15 gg. la data di inizio dei lavori, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, mediante appositi stampati da consegnare a mano presso l'Ufficio Urbanistica, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Il titolare della licenza deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc. ecc.) affinché l'Ufficio stesso possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza;
- 6) - E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;
- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno;
- 8) - Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano di marciapiede non è almeno di mt. 2,10;
- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte

appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
 - 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
 - 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
 - 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
 - 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
 - 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
 - 16) - E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;
 - 17) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:
 - a) - installazione di impianto di depurazione liquami e costruzione di fognature per lo smaltimento delle acque bianche e nere a servizio del fabbricato e fino al collettore comunale;
 - b) - installazione di pali per pubblica illuminazione (completi) nel numero necessario per illuminare il piazzale pubblico ed eventualmente la via Rinchiosa e la nuova via di P.R.G.C. 1966;
 - c) - tutte le condizioni poste dall'Uff. Sanitario di cui alla nota in bollo del 19/9/1970, firmata dalla Edilmare dott. Frediani Vittorio, allegata al progetto;
 - d) - la installazione dell'impianto di sollevamento dell'acqua potabile ai piani superiori del fabbricato;
 - e) - la non effettuazione di una sola delle suddette condizioni sarà pregiudizievole per la concessione della ultimazione dei lavori e per l'abitabilità.
-

.....
.....
.....
.....

- 18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;

- 19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

- 20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.


R I L A S C I O — Carrara li 22 Sett. 1970
S C A D E N Z A — Carrara li 21 Sett. 1971

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da a mano di il - 7 GEN. 1972



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

22422/1488

N. _____ protocollo

N. 179 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. S.p.a. EDILMARE
 per essere autorizzato a Costruzione fabbricato ad uso locali attrezzature e
servizi autolinee - fondi uffici - residence casa albergo; (6^a soluzione
in via Rinchiosa ang. via Genova a
Marina di Carrara

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 15/9/1970 verb. n°21;
i riferimenti dell' Ufficio Urbanistica Comunale e dell' Ufficio d' Igiene;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6-8-1967 n. 765;
la legge Comunale e Provinciale;
i regolamenti Comunali d' igiene e Polizia locale;

Visto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie
di Pisa n°7905 del 3 Giugno 1970;

Vista la convenzione stipulata dai proprietari con l' Amm. ne Comu-
nale (vedi condizioni poste sulla licenza);

AUTORIZZA

il sig. S.p.a. EDILMARE

all' esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l' osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d' igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni entro riportate.

Gc.

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto ecc.) la dove queste manchino e siano deficienti, rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell' art. 10 Legge 6-8-67 n° 765.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona; essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall' art. 24 della legge 17-8-1943 n° 1150 sull' acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria.

- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;
- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza;
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta;
- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed, esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;
- 5) - È FATTO OBBLIGO al titolare della presente licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere e ottenere il NULLA OSTA da parte dell' Ufficio Urbanistica il quale provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato dalla Commissione Edilizia. Il titolare della licenza ha pure l' obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la data del completamento degli scavi di fondazione, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell' opera, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l' Autorità Comunale. Deve altresì tempestivamente segnalare all' Ufficio d' Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc.), affinché l' Ufficio possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza;
- 6) - È vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;
- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all' interno;
- 8) - Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l' esterno su spazi pubblici se l' altezza minima dal piano del marciapiede non è almeno di mt. 2,10;
- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di riciclaggio per le pubbliche affissioni; direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per una altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
- 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 Novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. N. 164 del 7 Gennaio 1956;

17) - Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) - ~~installazione di impianto di depurazione liquami e costruzione di fognature per lo smaltimento delle acque bianche e nere a servizio del fabbricato e fino al collettore comunale;~~
- b) - ~~installazione di pali per pubblica illuminazione (completi) nel numero necessario per illuminare il piazzale pubblico ed eventualmente la via Rinchiosa e la nuova via di P.R.G. 1966;~~
- c) - ~~tutte le condizioni poste dall'Uff. Sanitario di cui alla nota in bollo del 19/9/1970, firmata dalla Edilmare dall'Amm.re Dott. Vittorio Frediani, allegata al progetto;~~
- d) - ~~la installazione dell'impianto di sollevamento dell'acqua potabile ai piani superiori del fabbricato;~~
- e) - ~~la non effettuazione di una sola delle suddette condizioni sarà pregiudizievole per la concessione della ultimazione dei lavori e per l'abitabilità.~~

- 18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17-8-1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' art. 6 della legge 6-8-1967 n. 765; Salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6-8-1967 n° 765;
- 19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti delle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (Unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (Duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione ai sensi dell' art. 13 della legge 6-8-1967 n. 765.
- 20) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio

PRINCIPIO Carrara, li 22 Settembre 1970
 LICENZA li 21 Settembre 1971

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

L' INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da

a mano di

26 Settembre 1970